

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 1904 (approvato dal Senato) n. 3234-B	21
Missioni vevoli nella seduta del 1° luglio 2003	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	21
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 3)	21
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	5	Disegno di legge n. 3825	22
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	22
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 2 – Articolo 1)	22
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	6	(Sezione 3 – Articolo 2)	22
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	8	(Sezione 4 – Articolo 3)	22
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	8	(Sezione 5 – Articolo 4)	23
Atti di controllo e di indirizzo	8	Disegno di legge n. 3593	24
Comunicazioni del Governo sulle linee programmatiche in vista del semestre di presidenza dell'Unione europea	9	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	24
(Sezione 1 – Risoluzioni)	9	(Sezione 2 – Articolo 1)	24
		(Sezione 3 – Articolo 2)	24
		(Sezione 4 – Articolo 3)	24
		(Sezione 5 – Articolo 4)	25
		(Sezione 6 – Articolo 5)	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 847 (approvato dal Senato) n. 3764	26	(Sezione 4 - Articolo 3)	31
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	26	(Sezione 5 - Articolo 4)	32
(Sezione 2 - Articolo 1)	26	Disegno di legge S. 1894 (approvato dal Senato) n. 3989	33
(Sezione 3 - Articolo 2)	26	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	33
(Sezione 4 - Articolo 3)	26	(Sezione 2 - Articolo 1)	33
(Sezione 5 - Articolo 4)	26	(Sezione 3 - Articolo 2)	33
Disegno di legge S. 1754 (approvato dal Senato) n. 3765	27	(Sezione 4 - Articolo 3)	33
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	27	Disegno di legge n. 3848	34
(Sezione 2 - Articolo 1)	27	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	34
(Sezione 3 - Articolo 2)	27	(Sezione 2 - Articolo 1)	34
(Sezione 4 - Articolo 3)	27	(Sezione 3 - Articolo 2)	34
(Sezione 5 - Articolo 4)	28	(Sezione 4 - Articolo 3)	34
Disegno di legge n. 3921	29	(Sezione 5 - Articolo 4)	34
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	29	Disegno di legge n. 3933	35
(Sezione 2 - Articolo 1)	29	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	35
(Sezione 3 - Articolo 2)	29	(Sezione 2 - Articolo 1)	35
(Sezione 4 - Articolo 3)	29	(Sezione 3 - Articolo 2)	35
(Sezione 5 - Articolo 4)	29	(Sezione 4 - Articolo 3)	35
Disegno di legge n. 3934	30	(Sezione 5 - Articolo 4)	36
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	30	Disegno di legge S. 1886 (approvato dal Senato) n. 3988	37
(Sezione 2 - Articolo 1)	30	(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	37
(Sezione 3 - Articolo 2)	30	(Sezione 2 - Articolo 1)	37
(Sezione 4 - Articolo 3)	30	(Sezione 3 - Articolo 2)	37
(Sezione 5 - Articolo 4)	30	(Sezione 4 - Articolo 3)	37
Disegno di legge n. 3917	31	Disegno di legge di conversione S. 2248 (approvato dal Senato) n. 4086	38
(Sezione 1 - Parere della V Commissione) .	31	(Sezione 1 - Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità)	38
(Sezione 2 - Articolo 1)	31		
(Sezione 3 - Articolo 2)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 1° luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REALACCI ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale » (4119);

GRANDI: « Disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle epatiti » (4120);

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari » (4121);

LABATE ed altri: « Disposizioni per la promozione della ricerca e dello sviluppo in campo farmacologico, per il rafforzamento dell'informazione e della pubblicità sull'uso dei farmaci e per l'istituzione dell'Agenzia nazionale del farmaco » (4122).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 30 giugno 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada » (4118).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Catanoso ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CATANOSO: « Disposizioni in favore delle aziende agricole colpite dal virus della tristezza degli agrumi » (4107).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MONTECCHI e AMICI: « Modifica all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di promozione delle pari opportunità fra candidate e candidati » (3985);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCHINI: « Modifica all'articolo 60 della Costituzione, in materia di procedure di approvazione delle leggi elettorali » (4023).

II Commissione (Giustizia):

NAN ed altri: « Istituzione del tribunale ordinario di Albenga e della procura della Repubblica presso il tribunale di Albenga » (3980) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

LETTIERI: « Disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato » (4048) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia » (3979) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

« Disposizioni relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche » (4040) *Parere delle Commissioni I, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

X Commissione (Attività produttive):

RUGGHIA: « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3981) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

PERLINI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi » (4100) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CAMPA ed altri: « Interventi in favore degli operatori doganali » (3734) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

ZANELLA e PECORARO SCANIO: « Istituzione dell'Autorità italiana per la sicurezza alimentare » (4081) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BALLAMAN e VASCON: « Disciplina della produzione senza fini di lucro di grappe e acquaviti di frutta » (3959) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettere pervenute il 30 giugno 2003, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con due distinti decreti del 16 giugno 2003, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'onorevole Antonio Martino, nella qualità di ministro della difesa.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Gioia Tauro per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 166).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 marzo 2003, concernente l'indagine sulla prevenzione e trattamento dell'inquinamento marino a seguito di scarico di oli da navi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 167).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 27 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 168).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 17 giugno 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ILLY ed altri n. 9/3200-bis/12, accolto

come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la dismissione di beni demaniali militari nella regione Friuli-Venezia Giulia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni IV (Difesa) e VI (Finanze), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 18 giugno 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea RUGGERI n. 9/2031-*bis*-B/1, concernente agevolazioni ad imprese che occupano ex detenuti e LULLI ed altri n. 9/2031-*bis*-B/16, concernente modalità per l'utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 23 giugno 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione MANTOVANI ed altri n. 8/00018, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 giugno 2002, concernente la questione del Sahara occidentale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 17/2003, del 4 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 107 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 18/2003, del 6 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GUCE C 107 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

Posizione comune (CE) n. 19/2003, del 6 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 107 E) — *alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 20/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura

di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 113 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 21/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GUCE C 113 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 22/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 113 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 23/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 113 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

Posizione comune (CE) n. 24/2003, del 18 febbraio 2003, definita dal Consi-

glio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 125 E) — *alla V Commissione (Bilancio)*;

Posizione comune (CE) n. 25/2003, del 24 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 125 E) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

Posizione comune (CE) n. 26/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 125 E) — *alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n. 27/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione

del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 125 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 28/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 125 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Annuncio della trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.

Nel mese di giugno 2003 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (250).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 luglio 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n.3, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (251).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLE LINEE PROGRAMMATICHE IN VISTA DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA DELL'UNIONE EUROPEA

(Sezione 1 - Risoluzioni)

La Camera,

considerato che:

la Comunità europea ha adottato numerosi regolamenti e direttive che, nei titoli descrittivi, fanno riferimento alla tutela degli animali. Tuttavia, l'obiettivo principale cui mirano questi provvedimenti legislativi è stabilire principalmente un quadro di riferimento per il commercio e la concorrenza all'interno dell'Unione europea, mentre la reale tutela degli animali è minima;

il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il primo maggio 1999, comprende un protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali. La Comunità europea e gli Stati membri, quindi nel prendere decisioni in merito alle politiche sui trasporti, sull'agricoltura, la ricerca e il mercato interno, devono ora tenere pienamente conto del benessere degli animali;

l'Italia, nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, ha la possibilità di confermare la crescita di attenzione dei cittadini italiani nei confronti degli animali, sempre più spesso tradotta in atti legislativi, sostenendo provvedimenti che comportano benefici diretti agli animali, conseguenze positive per i consumatori ed in alcuni casi possono dare compimento ad *iter* legislativi in corso da lungo tempo;

impegna il Governo:

a sostenere in sede comunitaria e come presidente di turno dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003:

a) nell'ambito del trasporto degli animali vivi destinati alla macellazione o all'ingrasso:

la definizione di un limite massimo complessivo di trasporto per gli animali destinati alla macellazione o all'ingrasso di otto ore o 500 km., come già più volte sollecitato dal Parlamento europeo sin dal 1983 e richiesto di recente anche attraverso una Dichiarazione scritta che ha raccolto la maggioranza delle firme dei deputati europei, inclusa un'ampia maggioranza degli eletti in Italia;

il principio secondo cui gli animali destinati alla macellazione dovrebbero essere uccisi nel luogo più vicino possibile a quello di allevamento, trasportandone poi carni e carcasse, eliminando definitivamente le restituzioni per l'esportazione di animali vivi, già condannate dall'Organizzazione Mondiale del commercio in quanto considerate distorsioni del libero commercio;

la progettazione e costruzione dei veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi secondo *standard* che assicurino il massimo livello di protezione per gli animali;

b) nell'ambito della revisione intermedia della politica agricola comune:

il disaccoppiamento dei pagamenti che favoriscono gli allevamenti intensivi;

l'obbligatorietà del meccanismo di condizionalità;

la messa al bando dei pagamenti che causano problemi di malessere degli animali (come i sussidi per l'esportazione di animali vivi);

l'obbligo per gli stati membri di utilizzare la modulazione al fine di destinare fondi sufficienti allo sviluppo rurale;

l'utilizzo dei fondi modulati esclusivamente per lo sviluppo rurale;

l'obbligo per gli stati membri di includere nuovi provvedimenti a favore del benessere degli animali (rispetto degli *standard* e dei regimi di garanzia della qualità alimentare) nei programmi di sviluppo rurale;

l'assegnazione di fondi speciali alle iniziative a favore del benessere degli animali nell'ambito dello sviluppo rurale;

c) nell'ambito della proposta presentata dalla Commissione europea di un regolamento sui controlli sugli alimenti e i mangimi:

una maggiore enfasi sulla necessità di controllare la produzione primaria: standard per allevamento, trasporto di animali vivi e macellazione;

che i controlli da parte della comunità in paesi terzi per verificare il rispetto della legislazione europea su alimenti e mangimi devono comprendere anche controlli sulla normativa in materia di benessere degli animali;

che le relazioni sulle indagini degli stati membri vengano rese pubbliche su *internet*;

che l'ufficio alimentare e veterinario (UAV) della commissione continui e potenzi i controlli sull'applicazione delle leggi a tutela del benessere degli animali negli Stati membri;

un riferimento più marcato al controllo delle regole di etichettatura vigenti, che permetta ai consumatori di scegliere gli alimenti in base al metodo di produzione;

d) nell'ambito della politica europea sulle sostanze chimiche:

ogni sforzo mirato ad evitare l'uso degli animali nei *test* sfruttando appieno le informazioni già esistenti, l'uso di test che non prevedano l'uso di animali e l'applicazione del principio di precauzione;

lo stanziamento di risorse economiche per sviluppare ulteriori metodi di sperimentazione alternativi all'uso di animali;

e) nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC):

il riconoscimento in modo specifico del benessere degli animali tra gli obiettivi legittimi nell'ambito della *green box* stabilita dall'Accordo sull'Agricoltura dell'OMC;

lo sviluppo di un regime obbligato di etichettatura riportante le condizioni di benessere degli animali, applicabile a Paesi terzi, e notificato dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'OMC;

il chiarimento del rapporto tra le regole dell'OMC e i futuri standard dell'OIE sul benessere degli animali;

f) nell'ambito della Conferenza Intergovernativa per la redazione della Costituzione europea:

che la tutela degli animali sia inserita come alta priorità nella legislazione e nella politica comunitaria, includendola tra gli obiettivi dell'Unione europea e integrandola in tutti gli ambiti pertinenti.

(6-00073) « Azzolini, Angioni, Emerenzio Barbieri, Chiaromonte, Gianni Mancuso, Francesca Martini, Malgieri, Pecoraro Scanio, Rocchi, Schmidt, Valpiana, Vernetti, Zanella, Buffo, Russo Spena, Boato ».

(30 giugno 2003)

La Camera

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sulle finalità della Presidenza italiana dell'Unione europea;

preso atto del programma di lavoro della Presidenza italiana dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a) sulle politiche di asilo e immigrazione:

deplorando che le misure annunciate per armonizzare le politiche d'immigrazione degli Stati membri dell'Unione europea siano fondate esclusivamente sulla repressione e la gestione dell'ordine pubblico, come prevedono le misure di gestione delle frontiere comuni, gli accordi bilaterali di riammissione, il controllo arbitrario dei migranti nell'Unione europea;

ritenendo che il fenomeno dell'immigrazione trovi origine innanzitutto nella povertà e nelle condizioni di vita delle popolazioni del Sud del mondo;

condannando l'implementazione di politiche di immigrazione ed asilo annunciate dalla Presidenza Italiana che non rispettano i diritti umani e la libera circolazione di persone, che stravolgono il diritto d'asilo così come definito dalle competenti Convenzioni di Ginevra del 1954, che non riconoscono la protezione dei rifugiati politici e non promuovono il miglioramento delle condizioni d'accoglienza dei migranti;

ritenendo che la Presidenza italiana debba farsi promotrice di una iniziativa sulla « cittadinanza europea di residenza » che — come chiedono il Consiglio d'Europa e il Comitato economico e sociale dell'Unione europea — permetta ai cittadini dei Paesi terzi residenti legalmente nell'Unione di beneficiare di uno statuto che ne riconosca i diritti e doveri economici, sociali e politici, compreso il diritto di voto alle elezioni amministrative ed europee;

esprimendo la sua preoccupazione per la natura dei negoziati bilaterali attualmente in corso tra Unione Europea e paesi di emigrazione, dato che la cooperazione finanziaria ed economica con tali Paesi viene stravolta nei suoi contenuti e finalità, trasformata da strumento di solidarietà e sviluppo a strumento di ricatto ed imposizione di modelli che non tengono conto della specificità delle popolazioni interessate;

a rilanciare la politica di cooperazione allo sviluppo e a promuovere la riforma profonda del sistema economico e politico internazionale in modo da assegnare all'insieme dei Paesi del Sud del mondo quel ruolo che la maggioranza della popolazione mondiale che vi risiede gli assegna;

b) sull'allargamento:

prendendo atto dei risultati dei referendum di adesione all'Unione europea di Malta, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca; pur ritenendo che l'adesione di questi paesi si configuri come un passo importante e necessario per la promozione in Europa di un'area di stabilità e sviluppo aperta alla solidarietà internazionale e sottolineando come sia necessario riservare una maggiore attenzione alla dimensione sociale dell'ampliamento, dato che l'imposizione del cosiddetto « *acquis communautaire* » a questi Paesi sta comportando l'impoverimento reale a medio termine della maggioranza delle popolazioni interessate, ed anche perciò una rimessa in causa del processo di integrazione europea;

a realizzare una revisione profonda delle « prospettive finanziarie » del bilancio dell'Unione europea per permettere il finanziamento di politiche sociali ed economiche capaci di far fronte all'impatto dell'allargamento dell'Unione europea nei Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale; ritenendo, infatti, che il finanziamento dell'allargamento dell'Unione europea a parità di risorse di bilancio comunitario, come deciso in numerosi Consigli europei e dunque con risorse inadeguate per far

fronte alle sfide poste dall'allargamento, si configuri come una manifesta incapacità politica di procedere al rilancio di politiche economiche capaci di sollevare le condizioni reali di vita delle popolazioni dei nuovi paesi aderenti all'Unione;

ad impegnare, a tal fine, la Commissione Europea, attraverso la Presidenza italiana, a garantire che i paesi candidati all'UE e gli Stati membri possano beneficiare di un sostegno particolare per salvaguardare o ripristinare i loro servizi pubblici che costituiscono dei punti forti essenziali per il loro sviluppo economico e sociale;

a tenere in debito conto la preoccupazione per il contenuto altamente vincolante delle clausole di salvaguardia imposte ai paesi candidati, a far sì che queste clausole siano definite con i restanti paesi interessati e non siano utilizzate per rimettere in causa la sovranità economica e la legislazione sociale di tali Paesi;

a riconoscere apertamente che la Turchia non rispetta la dimensione politica — ma anche economica — dei cosiddetti « criteri di Copenaghen » per l'adesione all'Unione Europea, anche a causa della sua politica di annientamento delle minoranze interne, del prevalere del controllo dei militari in tutti gli aspetti della vita politica ed economica della Turchia, della persistenza a non riconoscere i diritti civili e politici fondamentali del popolo kurdo, delle drammatiche statistiche che riguardano le violazioni dei diritti umani; in tal senso le dichiarazioni del Presidente Berlusconi su una possibile adesione della Turchia all'UE nel 2007 si configurano come un'ipotesi del tutto inattendibile che mette a repentaglio la credibilità delle istituzioni europee, oltre che — fatto ancor più grave — come un sostegno alle politiche del governo di Ankara;

c) sulla politica estera e di difesa comune:

rifiutando categoricamente la nuova concezione strategica della politica estera e di difesa comune così come elab-

borata al Consiglio Europeo di Salonicco, fondata su un « approccio preventivo » (« *preventive strike* ») praticamente dettata dalla « Nuova dottrina strategica » elaborata da Pentagono e Dipartimento di Stato americani;

a non dar seguito alle nuove proposte dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'UE, Javier Solana, che comportano un'elevata militarizzazione degli strumenti di politica estera europea attualmente esistenti;

ad opporsi al drammatico aumento dei bilanci militari degli Stati Membri dell'Unione Europea, come proposto da Solana, e a chiedere un riorientamento di queste risorse a finalità civili e di sviluppo;

a fare in modo che la politica europea di sicurezza sia fondata innanzitutto sulla prevenzione politica ed economica dei conflitti, sui principi e valori riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Univerale dei Diritti dell'Uomo;

a rifiutare l'incorporazione della NATO nelle strutture decisionali politiche e di difesa dell'Unione Europea, impedendo che la NATO o la UEO diventino il « braccio armato » dell'Unione nelle sue azioni di peace-keeping o peace-enforcing esterne;

d) sulle crisi internazionali:

condannando vigorosamente la decisione del Presidente del Consiglio di non incontrare, durante il suo recente viaggio in Medioriente, il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Yasser Arafat;

a rispettare i principi fondamentali di politica estera europea che hanno sempre visto in Yasser Arafat un presidente eletto democraticamente — come accertato da numerose missioni internazionali di osservazione — ed un protagonista della pace in Palestina;

ad esercitare le dovute pressioni economiche e politiche nei confronti del governo Sharon affinché applichi davvero la « *Road map* » per la pace in Medioriente

invece di procedere ad esecuzioni extragiudiziarie ed arbitrarie o alla moltiplicazione — nei fatti — del processo di colonizzazione dei territori palestinesi; ritenendo che anche in questo caso la prospettiva più volte annunciata dalla Presidenza italiana di aprire negoziati di adesione all'Unione europea con Israele si configuri come un sostegno irresponsabile alla politica del governo Sharon e alle sue azioni militari illegali nei Territori occupati;

a riconoscere che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio avventate e prive di qualsiasi consenso europeo sull'adesione di Paesi come Israele, la Russia o la Turchia all'Unione europea pongono forti interrogativi sulla credibilità della politica estera che la Presidenza si accinge a concretizzare, oltre che ad isolare apertamente il nostro Paese sulla scena internazionale;

a non dare applicazione alla risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che di fatto riconosce l'occupazione anglo-americana dell'Irak impegnando, invece, la Presidenza a lanciare un'autorevole iniziativa europea per la ricostruzione economica, sociale e politica dell'Irak fondata sul rilancio del ruolo delle Nazioni Unite, attraverso le sue agenzie specializzate;

e) sul « Processo di Lisbona »:

tenendo conto delle incertezze economiche e delle preoccupazioni sociali;

a rivedere il Patto di Stabilità per trasformarlo in un autentico patto per la crescita, l'occupazione e la formazione e promuovere le spese pubbliche sociali;

deplorando che la Presidenza si appresti a perseguire indiscriminatamente ed in maniera sostanzialmente ideologica le liberalizzazioni decise dai Consigli europei di Lisbona e Barcellona e che si rifiuti di trarre le lezioni dalle recenti esperienze (ferrovie in Gran Bretagna, energia in California, telecomunicazioni in Francia e Germania, ed altre);

a rifiutare tale approccio e ad attivare una valutazione pluralistica e contraddittoria delle conseguenze delle liberalizzazioni in materia di occupazione, condizioni di lavoro, servizi resi agli utenti e assetto territoriale;

a sospendere, in attesa dei risultati di tale valutazione, il processo di liberalizzazione nonché la promozione e la cooperazione dei servizi pubblici;

ad opporsi alle misure fondate sulla flessibilità e la precarizzazione del lavoro; a tal fine, a tenere in debito conto e a rispettare il vasto fenomeno di opposizione sociale che si è sviluppato in numerosi paesi europei quale risultato della sfiducia crescente verso le politiche economiche e finanziarie neoliberali;

a rifiutare l'applicazione del « metodo aperto di coordinamento » al settore delle pensioni e ad opporsi a qualsiasi rimessa in causa del principio di ripartizione in materia di pensioni e ad ogni indebolimento della protezione sociale pubblica;

a pronunciarsi a favore del mantenimento e dello sviluppo di una protezione sociale fondata sulla solidarietà e indipendente dagli interessi commerciali e dagli obiettivi di redditività finanziaria;

prendendo atto del lancio di un Libro verde sui servizi d'interesse generale;

a far sì che questo Libro porti all'attuazione di una direttiva concernente gli obiettivi e le modalità di organizzazione dei servizi d'interesse generale che devono sottrarsi alle norme della concorrenza e fondati sui principi di continuità, solidarietà, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti, nonché svolgere un ruolo a favore dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente;

f) sulla Convenzione:

prendendo atto dei risultati della Convenzione, trasmessi ai membri del Consiglio Europeo di Salonicco, ma sottolineando l'inesistenza di una qualsiasi legittimità democratica di questo organo, sia

per le modalità della sua composizione (assemblea non eletta, commistione tra organi tecnocratici e di rappresentanza diretta), sia per la conduzione dei lavori del Presidium della Convenzione e del suo Presidente (nessuna possibilità emendativa reale, dibattito in plenaria di fatto inutile visto che l'impianto fondamentale della futura Europa non è stato deciso in quel consesso);

a riconoscere che la Convenzione non è riuscita a promuovere quel necessario dibattito politico democratico tra le popolazioni europee che solo è in grado di assicurarne l'adesione culturale, risolvendosi in un dibattito tra pochi sull'impianto istituzionale europeo alquanto confuso;

a riconoscere l'esistenza in nuce di una grave frattura « costituzionale » tra futura Commissione Europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri che, insieme all'attuale mantenimento del diritto di veto in numerosi capitoli, produrrà inevitabilmente un nuovo blocco del funzionamento dell'Unione, esattamente il contrario di quanto si prefiggeva la Convenzione;

a riconoscere che il testo elaborato dalla Convenzione non tiene conto delle preoccupazioni delle popolazioni europee, tese più a concepire l'Unione Europea come uno spazio di sviluppo e stabilità aperta alla solidarietà internazionale che non a quella di « fortezza Europa » disegnata dal nuovo concetto di dottrina strategica di Javier Solana o dal *corpus* legislativo repressivo anti-immigrati della legge Fini-Bossi che la Presidenza Italiana vorrebbe esportare in Europa;

ad impegnarsi, a tal fine, affinché il « diritto alla pace » e il « diritto allo sviluppo », così come elaborati dalle Nazioni Unite e dal « movimento di Porto Alegre », entrino a far parte integrante della futura Costituzione europea.

(6-00074) « Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Russo Spena, Pisapia, Valpiana, Vendola ».

(30 giugno 2003)

La Camera,

premesso che:

sin dall'avvio del processo di integrazione europea l'Italia ha compreso che solo la convinta adesione al percorso comunitario avrebbe garantito sviluppo e innovazione anche per il nostro Paese, coniugando così un progetto di pace e di cooperazione tra i popoli con una chiara visione dell'interesse nazionale;

nel semestre di Presidenza italiana vengono a convergere la scadenza dell'allargamento al primo gruppo di dieci paesi candidati, la riforma delle istituzioni dell'Unione e un difficile clima internazionale segnato dall'esigenza di lotta al terrorismo e dalla rottura della legalità internazionale con l'intervento in Irak;

l'attuale progetto di « Costituzione europea », così come varato dalla Convenzione, pur rappresentando un importante passo in avanti è ancora su molti aspetti qualificanti eccessivamente squilibrato su un asse intergovernativo rispetto al metodo comunitario di ispirazione federalista, a causa della riaffermazione del criterio statico dell'unanimità, che conferisce a ciascuno dei Paesi membri un diritto di veto per molte materie tra cui la politica estera, di difesa, quella fiscale, importanti aspetti di quella sociale, nonché per l'approvazione del medesimo Trattato e per i suoi sviluppi futuri;

in detto progetto si prevedono due figure stabili di vertice potenzialmente conflittuali, il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione, senza la definizione di un termine *ad quem* nel quale le due figure debbano essere unificate e, per di più, la scelta del Presidente della Commissione si configura come sostanzialmente rimessa alle volontà del Consiglio europeo con un potere limitato di rifiuto da parte del Parlamento a cui seguirebbe una nuova definizione del Consiglio;

nel quadro delle proposte della Commissione miranti a correggere i gravi squilibri attualmente presenti nella PAC a

danno delle colture mediterranee è da valorizzare un'agricoltura di qualità attenta alle esigenze e alla sicurezza dei consumatori; in sintonia con la medesima Commissione, inoltre, la prossima revisione dei fondi strutturali va impostata mantenendo fermi gli obiettivi irrinunciabili di coesione economica e sociale, anche al fine di non penalizzare le regioni italiane in ritardo di sviluppo;

impegna il Governo

a perseguire, nel periodo di Presidenza di turno dell'Unione, un ruolo per l'Europa quale attore globale in grado di realizzare un'unità politica interna che superi le lacerazioni dei mesi scorsi, ripensando la struttura delle Nazioni unite come organismo democratico e trasparente e la comunità euro-atlantica come basata su due pilastri distinti e cooperativi aventi pari dignità, e sviluppando la difesa europea;

a sviluppare ogni iniziativa per favorire la costruzione di un equilibrio multipolare, garanzia di pace, sicurezza e giustizia sociale per tutti i popoli;

a valorizzare la necessaria cooperazione con quei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo nonché il dialogo culturale e religioso con i popoli che in esso sono presenti;

a perseguire un'azione equilibrata e attiva nel conflitto israelo-palestinese, in particolare attraverso un sostegno esplicito al governo di Abu Mazen e all'Autorità Nazionale Palestinese, alla « road map », definita soprattutto con il contributo dell'Europa, e ad impegnarsi altresì per la promozione di una conferenza di pace che possa avviare un nuovo protagonismo europeo nell'area mediorientale a servizio della stabilità dell'area e del dialogo;

a rispettare nei tempi stabiliti gli impegni previsti per completare l'ingresso dei nuovi Paesi membri, compresi Bulgaria e Romania nel 2007, e avviare, indicando un chiaro percorso, il processo di allargamento alle nuove democrazie dell'area

balcanica che hanno superato gli esasperati nazionalismi del recente passato, in modo da stabilizzare definitivamente l'area e la convivenza interetnica al suo interno;

a ripartire, per far fronte al preoccupante contesto economico internazionale, ma nel pieno rispetto degli equilibri nei bilanci pubblici, dal solco ideale segnato dal piano Delors e dal percorso delineato sin dal vertice di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, configurando un'azione imperniata sulla Commissione, centrata sull'abbattimento delle persistenti barriere regolamentari, amministrative e fiscali tra i diversi Stati che impediscono la realizzazione di un mercato unico, e che non si limiti ai possibili investimenti pubblici sulle infrastrutture, tra cui quelli per la costruzione dei fondamentali corridoi transeuropei 5 e 8, ma che promuova altresì i necessari investimenti pubblici in formazione, ricerca e sviluppo, come ribadito di recente nel Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003;

a realizzare un effettivo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, contrastando la criminalità organizzata, il terrorismo internazionale, i traffici di esseri umani e l'immigrazione clandestina, tenendo conto in particolare degli obiettivi espressi sin dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) nonché del termine perentorio del 31 dicembre 2003 stabilito dall'articolo 34 della Decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 per l'adeguamento alle disposizioni in essa previste sul mandato di arresto europeo;

a promuovere nell'ambito di una comune azione europea le necessarie politiche e le iniziative adeguate per contrastare il tragico fenomeno dell'immigrazione clandestina e del suo sfruttamento;

ad adottare ogni iniziativa utile perché l'Unione europea rispetti gli impegni presi in più sedi per la riduzione dell'emissione dei gas serra e ad adoperarsi in tutte le possibili sedi diplomatiche affinché i principali paesi responsabili dei

più alti livelli di emissione dei gas ad effetto serra, che non hanno ancora ratificato il protocollo, procedano sollecitamente in tal senso;

a sviluppare, secondo le conclusioni del recente Consiglio europeo di Salonicco (19 e 20 giugno 2003) una politica globale e pluridimensionale per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano avendone diritto nel territorio dell'Unione, contrastando ogni forma di razzismo e di xenofobia, garantendo loro diritti e doveri analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione;

a sostenere tutte le proposte che configurino una vera e propria « Costituzione europea » e non un mero Trattato tra Stati, valorizzando così, nelle forme possibili, l'ispirazione federalista europea delle culture democratiche riformiste ed ecologiste del nostro paese, senza cedimenti a logiche di euroscetticismo;

ad adoperarsi in ogni modo affinché non si arretri rispetto agli importanti risultati raggiunti in seno alla Convenzione, nonché a fare ogni sforzo utile per favorire ogni ulteriore progresso sulla via di una maggiore integrazione, valutando attentamente la necessità di estendere il più possibile il voto a maggioranza e mantenendo l'unanimità solo per casi eccezionali, dovuti a imprensindibili e motivati interessi nazionali;

a prevedere una clausola evolutiva che disponga in tempi ragionevoli la fusione della carica di Presidente del Consiglio e della Commissione, sulla base del duplice e paritario consenso del Consiglio e del Parlamento europeo, stabilendo comunque sin d'ora una procedura più equilibrata tra Consiglio e Parlamento per la scelta del Presidente della Commissione;

a garantire, attraverso i singoli ministri competenti per settore, un costante e tempestivo rapporto con le rispettive Commissioni parlamentari rispetto a tutti i temi trattati nel semestre di Presidenza al

fine di assicurare il massimo coinvolgimento della Camera nell'arco di tale delicato periodo.

(6-00075) *(Nuova formulazione)* « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pisicchio, Montecchi, Loiero, Sereni, Mussi, Pistelli, Ranieri, Monaco, Mattarella, Boselli, Ciani, Zani, Maura Cosutta ».

(30 giugno 2003)

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle linee programmatiche del Governo in vista del semestre di Presidenza dell'Unione europea,

le approva.

(6-00076) « Vito, La Russa, Volontè, Cè, Moroni ».

La Camera,

premesso che,

punti qualificanti del processo di integrazione europea sono l'attuazione di una politica comune e condivisa di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la realizzazione di un'Europa dei diritti, della solidarietà, della multiculturalità e della pace;

la decisione n. 1600/2002/CE, istitutiva del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, ha sottolineato l'importanza di un ambiente sano e pulito per garantire il benessere e la prosperità dei paesi dell'Unione, la presenza di problemi ambientali gravi per i quali è necessario un intervento adeguato;

la succitata decisione n. 1600/2002/CE ha altresì evidenziato:

la necessità di rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e all'applicazione del principio di precauzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente;

l'importanza di un utilizzo prudente delle risorse naturali e della protezione dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, per garantire uno sviluppo sostenibile;

la necessità di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, rispettando la diversità di condizioni nelle varie regioni dell'Unione europea;

la particolare delicatezza di alcuni settori chiave della tutela ambientale come i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rapporto tra salute, ambiente e qualità della vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo smaltimento dei rifiuti;

la consapevolezza dell'incidenza delle attività umane sulle concentrazioni dei gas ad effetto serra, con il conseguente innalzamento delle temperature su scala mondiale e perturbazioni del clima;

l'esistenza di un nesso tra degrado dell'ambiente e talune malattie umane e, di conseguenza, la necessità di prendere in considerazione il rischio potenziale derivante dalle emissioni in atmosfera, dalle sostanze chimiche pericolose, dai pesticidi e dall'inquinamento acustico;

l'estrema attenzione che merita di essere dedicata all'ambiente urbano, nel cui contesto vive il 70 per cento della popolazione e occorrono sforzi concertati per garantire un ambiente e una qualità di vita migliori nelle città;

la necessità di adottare un intervento razionale ed efficace per quanto concerne la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, il cui trend di crescita rischia di raggiungere il livello di saturazione dell'ambiente;

ancora l'Unione europea, con l'approvazione del libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», ha segnalato un percorso chiaro per l'adozione di una

politica dei trasporti e delle infrastrutture che coniughi l'efficienza del sistema con una corretta sostenibilità ambientale;

in ambito comunitario è stata data sempre una grande attenzione alla tutela degli habitat e alla conservazione delle specie animali e vegetali, da ultimo con la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, denominato « Natura 2000 »;

è significativo il ruolo che l'Unione e le imprese europee svolgono nello sfruttamento predatorio di foreste ed attraverso l'importazione di legname illegale provenienti da aree di conflitto, e i processi di certificazione di risorse quali il processo di Kimberely per i diamanti cosiddetti insanguinati;

impegna il Governo:

a sostenere, in vista della Conferenza delle Parti della Convenzione sui Mutamenti Climatici che si terrà a Milano a dicembre, la politica dell'ambiente, della salute e della protezione dei consumatori nel pieno rispetto degli orientamenti dell'Unione europea, in particolare in materia di applicazione del protocollo di Kyoto sul cambio climatico, di istituzione di un regime di responsabilità ambientale come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 maggio 2003, e di mantenimento della moratoria *de-facto* sull'introduzione di OGM al fine di preservare la tradizione rurale e l'economia agricola europea;

a promuovere a livello comunitario e a perseguire in ambito nazionale una politica ambientale basata, tra l'altro su:

adozione di una politica energetica basata sul ricorso ad energie rinnovabili e alla diffusione ed incentivazione degli interventi per il risparmio energetico;

indirizzare la politica nei trasporti verso la mobilità sostenibile, attraverso un riequilibrio modale che benefici i sistemi

di trasporto a minore impatto ambientale, lo sviluppo del cabotaggio costiero, la riduzione del consumo di territorio, lo sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo;

orientamento della politica delle infrastrutture e della mobilità mediante un sistema di regole, incentivi ed un regime di tariffazione delle infrastrutture europee a sostegno dell'efficienza, del risparmio energetico, della logistica integrata, della sostenibilità ambientale e del riequilibrio modale per lo sviluppo del trasporto ferroviario e del cabotaggio;

modifica della politica degli investimenti nelle reti di trasporti transeuropee (TENS), al fine di assicurare l'integrazione europea, che dovrà essere coerente a politiche di riequilibrio modale, di efficienza d'uso delle reti, assicurando priorità alla riqualificazione, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti;

inserimento della realizzazione degli investimenti infrastrutturali proposti dalla Commissione europea in un quadro coerente di indicatori ambientali e di sostenibilità dei territori attraversati, assicurando la partecipazione dei cittadini nei processi di decisione;

iniziative volte a favorire una politica della vivibilità urbana che tenga conto dei miglioramenti connessi ad una riduzione del trasporto motorizzato privato e dell'inquinamento acustico e ad un più corretto ed efficiente uso degli impianti di riscaldamento e di condizionamento;

adozione di una corretta azione di salvaguardia e tutela del territorio, basata sui principi della prevenzione e del rispetto delle zone a rischio sismico e idrogeologico;

prosecuzione delle strategie di azione comunitarie finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla crescita del riuso e riciclo dei materiali, nonché ad un corretto smaltimento dei rifiuti medesimi;

implementazione dell'azione comunitaria di tutela degli habitat, degli ecosistemi e della biodiversità, anche attraverso l'ampliamento della rete delle aree protette riconosciute a livello comunitario e un più rigoroso rispetto delle direttive « Uccelli » (79/409) e « Habitat » (92/43) in materia di tutela degli animali selvatici e dei loro habitat;

istituzione di un fondo comunitario finalizzato alla gestione dei siti di Rete Natura 2000;

valorizzazione e tutela delle risorse idriche, in modo che un uso razionale e responsabile ne consenta la fruibilità da parte di tutti i cittadini comunitari;

a farsi promotore di una politica comunitaria finalizzata alla tutela degli animali, sia sotto il profilo della conservazione della natura, sia per garantirne il benessere in ogni condizione, comprese quelle che prevedono il loro sfruttamento, sostenendo in particolare:

a) nell'ambito del trasporto degli animali vivi destinati alla macellazione o all'ingrasso, la definizione di un limite massimo complessivo di trasporto di 8 ore o 500 km;

b) nell'ambito della politica europea sulle sostanze chimiche, ogni sforzo mirato ad evitare l'uso degli animali nei test sfruttando appieno le informazioni già esistenti, l'uso di test che non prevedano l'uso di animali e l'applicazione del principio di precauzione;

c) nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), lo sviluppo di un regime obbligatorio di etichettatura riportante le condizioni di benessere degli animali, applicabile a Paesi terzi;

d) nell'ambito della Conferenza Intergovernativa per la redazione della Costituzione europea, che la tutela degli animali, già prevista dal Protocollo allegato al Trattato, sia inserita come priorità nella legislazione e nella politica comuni-

taria, includendola tra gli obiettivi dell'Unione europea e integrandola in tutti gli ambiti pertinenti;

ad assumere le necessarie misure in ordine alle responsabilità ambientali dell'Unione ai di fuori del territorio dell'Unione stessa;

a correggere le inadempienze in materia di diritto ambientale considerando che l'Italia è il secondo paese dell'Unione per numero di procedimenti d'infrazione aperti relativi alla cattiva applicazione di direttive ambientali;

a completare la disciplina europea in materia di OGM con l'adozione di una adeguata regolamentazione per assicurare la tutela delle coltivazioni biologiche e convenzionali, introdurre la responsabilità del danno ed affermare la « tolleranza zero » in materia di contaminazione delle sementi; a riformare la politica comunitaria con la revisione delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti mediterranei e in particolare per l'olio d'oliva, il vino e l'ortofrutta; ad approvare e dotare di idonee risorse finanziarie il Piano europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, quale parte integrante della riforma di medio termine della PAC; nell'ambito del semestre di presidenza italiana a sostenere nella conferenza ministeriale WTO di Cancun la linea negoziale rivolta ad affermare il principio di precauzione in materia di OGM, la difesa ed il riconoscimento internazionale delle produzioni di qualità e a denominazione d'origine e l'abbattimento delle misure tariffarie che ostacolano lo sviluppo agricolo dei Paesi del terzo Mondo;

a promuovere politiche di accoglienza e integrazione riguardo all'immigrazione che siano una risposta coerente al progetto dell'Europa come spazio di consolidamento ed estensione dei diritti civili e politici e di rafforzamento dei diritti sociali e del lavoro, in armonia con quanto previsto dalla Carta Sociale Europea (Strasburgo 3 maggio 1996) anche

attraverso dispositivi quali il reddito di cittadinanza.

(6-00077) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella ».

La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione di Barcellona del 1995, con il relativo programma, segna l'avvio della fase costituente il Partenariato euromediterraneo e stabilisce i fini e le modalità del partenariato tra l'Unione europea ed i Paesi terzi del bacino mediterraneo articolandoli in tre settori di attività:

cooperazione politica e di sicurezza;

cooperazione economica e finanziaria;

cooperazione nei settori sociale, culturale e umano;

la Dichiarazione ha poi fissato l'obiettivo della creazione di una zona di libero scambio entro il 2010;

considerato che, dal 1995 diverse iniziative hanno contribuito a rafforzare il dialogo parlamentare ed a far maturare una comune politica mediterranea;

nel 1998 è stato costituito il Forum parlamentare euromediterraneo che riunisce delegazioni delle Assemblee dei 27 Paesi (15 stati membri dell'UE e 12 Paesi mediterranei aderenti al processo di Barcellona);

il Parlamento europeo nell'aprile del 2002 ha approvato una risoluzione nella quale si propone la creazione di un'Assemblea Parlamentare Euromediterranea, proposta accolta, dai ministri degli esteri euromediterranei, a Valencia;

rilevato che, il Parlamento italiano a seguito della Conferenza di Barcellona, ha sempre svolto un ruolo propulsivo nella cooperazione parlamentare in favore di una stabile politica del mediterraneo;

in particolare Camera e Senato hanno promosso, fra l'altro, la costituzione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti euromediterranei;

considerato che, l'Assemblea Parlamentare Euromediterranea è un obiettivo strategico rilevante per la cooperazione, il partenariato e per una politica di pace;

è stata costituita nel 2002, presso la Camera dei Deputati, l'associazione dei parlamentari euromediterranei (APE) con il chiaro obiettivo di sostenere le iniziative del suddetto Forum dei parlamentari;

nell'ottobre del 2002 l'APE ha promosso in Sicilia il primo incontro, alla presenza di 14 delegazioni di parlamentari dei Paesi Mediterranei e del Presidente della Camera Casini, ove si è stabilito di concorrere a far crescere il consenso fra le popolazioni dei Paesi aderenti alla Dichiarazione di Barcellona;

in preparazione dell'istituzione dell'area di libero scambio è necessario dare forza e sostegno al Forum dei parlamentari promosso dall'Unione europea se-

condo una precisa premessa politico-culturale fondata sulla fraternità per dare consistenza e valore all'uguaglianza ed alla libertà, presupposti di pace e cooperazione;

considerato che, nel prossimo mese di ottobre è previsto il V Forum parlamentare euromediterraneo che avrà luogo a Creta per iniziativa del Parlamento ellenico e dovrebbe deliberare la sua trasformazione nell'Assemblea;

impegna il Governo

a favorire durante il semestre di presidenza italiana, il processo costituente dell'Assemblea Parlamentare Euromediterranea in modo che durante la Conferenza ministeriale di Napoli (prevista per il prossimo dicembre 2003) si possa sancire definitivamente la trasformazione del Forum dei Parlamentari Euromediterranei nel nuovo organismo istituzionale.

(6-00078) « Grillo, Kessler, Burani Procaccini, Gambale, Lo Presti, Boato ».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITÀ FRANCESE DEL BELGIO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATI, FATTO A VENEZIA IL 31 AGOSTO 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3234-B)

(A.C. 3234-B - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3234-B - Sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, CON ALLEGATO, FATTO A MONTEVIDEO IL 13 MARZO 2001 (3825)

(A.C. 3825 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'Accordo avvenga in Uruguay.

(A.C. 3825 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

(A.C. 3825 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3825 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.790 ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3825 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE IN ATLANTICO RIGUARDO ALLA BANDIERA DELL'UNITÀ PER RICERCHE COSTIERE DELLA NATO, CON ANNESSO 1, FIRMATO A ROMA IL 15 MAGGIO 2001 ED A NORFOLK IL 20 GIUGNO 2001 (3593)

(A.C. 3593 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3593 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

(A.C. 3593 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso Memorandum.

(A.C. 3593 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni

dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.

3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

(A.C. 3593 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

(A.C. 3593 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 847 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLO ED ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 25 MAGGIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3764)

(A.C. 3764 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3764 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

(A.C. 3764 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3764 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.820 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3764 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1754 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZ-
BEKISTAN SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA,
FATTO A TASHKENT IL 26 NOVEMBRE 1999 (3765)**

(A.C. 3765 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che i colloqui bilaterali e la prima riunione del comitato paritetico di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'Accordo, avvengano, nell'anno 2003, in Uzbekistan.

(A.C. 3765 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

(A.C. 3765 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3765 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3765 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, FATTO A ROMA IL 21 MARZO 2002 (3921)

(A.C. 3921 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3921 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

(A.C. 3921 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3921 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3921 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ — UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA, FIRMATO A ROMA IL 3 MAGGIO 2002 (3934)

(A.C. 3934 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3934 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità — Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

(A.C. 3934 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3934 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.342.800 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3934 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 2001 (3917)

(A.C. 3917 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3917 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.

(A.C. 3917 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3917 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.890 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3917 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1894 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO FATTA A ROMA IL 31 OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3989)

(A.C. 3989 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3989 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000.

(A.C. 3989 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 3989 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHIZA, FATTO A ROMA IL 3 MARZO 1999 (3848)

(A.C. 3848 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3848 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

(A.C. 3848 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

(A.C. 3848 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3848 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD AMMAN L'11 GIUGNO 2002 (3933)

(A.C. 3933 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le consultazioni dei rappresentanti delle parti contraenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, che dovessero svolgersi nell'esercizio 2003, abbiano luogo ad Amman.

(A.C. 3933 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

(A.C. 3933 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3933 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3933 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1886 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE DEL 21 MARZO 1983, FATTO A ROMA IL 24 APRILE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (3988)

(A.C. 3988 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3988 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002.

(A.C. 3988 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3988 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2248 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (APPROVATO DAL SENATO) (4086)

(A.C. 4086 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il preambolo del decreto-legge in esame indica come motivazione di necessità e urgenza l'accelerazione del processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al fine di raggiungere « gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economica e finanziaria »;

l'articolo 77 della Costituzione disciplina la decretazione di urgenza permettendo, solo in casi davvero eccezionali, la autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti aventi forza di legge e coerentemente il comma 1 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione;

il provvedimento in esame non ha influenza immediata sui saldi e, quindi, non si produce alcuna giustificazione fi-

nanziaria per l'adozione di strumenti di urgenza, né si giustifica se si tiene conto che il nostro Paese, al momento, ha la più alta quota di cartolarizzazioni sul mercato finanziario internazionale, né infine se si considera che in materia di vantaggi per la finanza pubblica le cartolarizzazioni risultano tutt'altro che uno strumento appropriato ed utile in quanto costano all'erario più del ricorso ai titoli del debito pubblico;

l'articolo 1 del decreto-legge prevede la vendita di immobili della Difesa senza tenere presente che fra questi vi sono edifici di rilevante interesse storico e artistico appartenenti al demanio culturale del nostro Paese, per i quali non sono previste verifiche sul permanere in capo allo Stato dei doveri di tutela dei beni culturali in quanto si adottano le funzioni e le procedure previste per le cartolarizzazioni, così disattendendo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della Costituzione, volto a garantire che la Repubblica italiana tuteli il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

l'articolo 2 del decreto-legge viola le competenze proprie delle amministrazioni locali, ed in particolare quelle attinenti al governo del territorio e dell'urbanistica ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,

laddove consente allo Stato, attraverso l'Agenzia per il demanio, di promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana al posto dei comuni, avocando illegittimamente a sé compiti degli enti locali, in palese contrasto non solo con la lettera, ma anche con lo spirito della riforma in senso federale dello Stato, operata con la modifica del Titolo V della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4086.

n. 1. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Ruzzante, Magnolfi, Minniti, Pisa, Battaglia, Leoni, Lucidi, Boato, Bulgarelli, Lion, Zanella.